



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 208 del 29-12-2017)

OGGETTO: Delocalizzazione delle attività professionali di Norcia - Parere alla Regione dell' Umbria in merito ai criteri per l'assegnazione delle residue strutture

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del Dirigente delegato del Centro Operativo Regionale del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile pervenuta in data 11/12/2017 ed acquisita al n. 23358 del prot. Com.le, alla quale viene allegata la determinazione Dirigenziale n.13206 del 7/12/2017 avente ad oggetto “*Struttura predisposta dalla Regione Umbria in Via Meggiana , ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, art. 3 e dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, art. 1, comma 2 , lett. c), per la delocalizzazione temporanea delle attività professionali site nel Comune di Norcia, danneggiate dagli eventui sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. Determinazioni (All. 1)*”;

ATTESO che con la medesima D.D., nelle more dell’approvazione dei collaudi, si determina:

- a) di consegnare al Comune di Norcia le strutture predisposte dalla Regione Umbria Direzione Regionale Governo Del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, per la delocalizzazione delle attività professionali site nel Comune di Norcia e relative OO.UU. di cui in premessa, per la gestione delle stesse;
- b) di stabilire, conseguentemente, che sarà il Comune di Norcia a provvedere alla disciplina delle modalità d’uso provvisorio delle soluzioni di delocalizzazione ivi contenute, nonché degli spazi comuni;
- c) di dare atto che sono stati individuati con propria Determinazione n. 8935 del 05/09/2017 solo 21 dei soggetti da delocalizzare temporaneamente e di rimandare, pertanto, ad ulteriore provvedimento l’individuazione dei soggetti che saranno titolati ad occupare gli ulteriori spazi ad oggi liberi, sentito preventivamente il Comune di Norcia.

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 14481 del 29/12/2017 con la quale si dispone la delocalizzazione temporanea dell'attività professionale Ambulatorio Veterinario Valnerina all'interno dell'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione in Via Meggiana per la delocalizzazione delle attività professionali di Norcia;

DATO ATTO che la Regione Umbria, allo stato, ha pertanto provveduto ad individuare 22 dei soggetti da delocalizzare temporaneamente e che si dovrà quindi provvedere successivamente all'assegnazione dei restanti 7 moduli risultanti ad oggi liberi, di cui uno

destinato alle esigenze dell'Ufficio del Giudice di Pace;

RITENUTO, nello spirito di fattiva collaborazione da sempre attuato, di dover esprimere un proprio parere in ordine al soddisfacimento delle esigenze residue di delocalizzazione dettato da oggettivi criteri di buon senso e rispetto della prassi e delle norme in vigore;

ATTESA pertanto la conseguente necessità di dover indicare, a parità di diritto nell'assegnazione della struttura di delocalizzazione temporanea (accertamento che compete, come per legge, alla Regione dell'Umbria a norma di quanto indicato dall'Ordinanza n. 9/2016) e fermo restando il rispetto delle procedure e modalità di accesso di cui all'art. 7 della medesima Ordinanza, i seguenti criteri di priorità nell'assegnazione:

- possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2 , lett. c), dell'Ord. n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 *“Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”* e, in particolare, attività originariamente insediata in edificio che risulta oggetto di ordinanza di sgombero totale (“E”) a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES;
- rispetto dei termini di presentazione della domanda di delocalizzazione e, in subordine, priorità all'assegnazione secondo la data di presentazione della domanda;

RITENUTO inoltre che, in subordine a quanto sopra indicato, qualora siano esaurite le domande di delocalizzazione da parte di soggetti in possesso di ordinanza di sgombero totale (“E”), possano essere tenuti in considerazione i seguenti ulteriori criteri:

- a) prevalenza al soddisfacimento di richieste riguardanti attività professionali, seppure i soggetti siano in possesso di ordinanza di sgombero parziale (di tipo “B” o “C”) a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES e, tra questi, con priorità a quanti hanno già presentato domanda;
- b) in subordine, ammissione alla delocalizzazione anche di Enti, Istituzioni e Società a partecipazione pubblica o mista pubblico-privata che siano in possesso di ordinanza di sgombero totale (“E”) o parziale (di tipo “B” o “C”) a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES e, tra questi, con priorità a quanti hanno già presentato domanda;
- c) in ulteriore subordine, ammissione alla delocalizzazione anche di associazioni (con o senza scopo di lucro) che siano in possesso di ordinanza di sgombero totale (“E”) o parziale (di tipo “B” o “C”) a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES;

Nell'ipotesi che non risultino giacenti domande afferenti le categorie di cui ai precedenti punti a), b) o c), sembra opportuna la ripertura, per un breve periodo, dei termini di presentazione delle domande.

VISTI :

- il T.U.EE.LL (D.Lgs. n. 267/2000);
- lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n.5 del 28/02/2000;

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000) trattandosi di mero atto di indirizzo;

Con voto unanime favorevole, reso legalmente

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di esprimere il parere che, in ordine a quanto richiesto dal Dirigente Delegato del Centro Operativo Regionale del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile con pervenuta in data 11/12/2017 ed acquisita al n. 23358 del prot. Com.le, a parità di diritto nell'assegnazione della struttura di delocalizzazione temporanea (accertamento che compete, come per legge, alla Regione dell'Umbria a norma di quanto indicato dall'Ordinanza n. 9/2016) e fermo restando il rispetto delle procedure e modalità di accesso di cui all'art. 7 dell'Ordinanza n. 9/2016, le priorità di assegnazione dei residui moduli di delocalizzazione delle attività professionali del Capoluogo presso la struttura di Via Meggiana possano essere le seguenti:
 1. possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2 , lett. c), dell'Ord. n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 *“Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”* e, in particolare, attività originariamente insediata in edificio che risulta oggetto di ordinanza di sgombero totale (“E”) a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES;
 2. rispetto dei termini di presentazione della domanda di delocalizzazione e, in subordine, priorità all'assegnazione secondo la data di presentazione della domanda;
 3. inoltre, in subordine a quanto sopra indicato, qualora siano esaurite le domande di

delocalizzazione da parte di soggetti in possesso di ordinanza di sgombero totale (“E”), possano essere tenuti in considerazione i seguenti ulteriori criteri:

1° criterio: prevalenza al soddisfacimento di richieste riguardanti attività professionali, seppure i soggetti siano in possesso di ordinanza di sgombero parziale (di tipo “B” o “C”) a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES e, tra questi, con priorità a quanti hanno già presentato domanda;

2° criterio: in subordine, ammissione alla delocalizzazione anche di Enti, Istituzioni e Società a partecipazione pubblica o mista pubblico-privata che siano in possesso di ordinanza di sgombero totale (“E”) o parziale (di tipo “B” o “C”) a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES e, tra questi, con priorità a quanti hanno già presentato domanda;

3° criterio: in ulteriore subordine, ammissione alla delocalizzazione anche di associazioni (con o senza scopo di lucro) che siano in possesso di ordinanza di sgombero totale (“E”) o parziale (di tipo “B” o “C”) a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES;

Nell'ipotesi che non risultino giacenti domande afferenti le categorie di cui ai precedenti punti a), b) o c) sembra opportuna la riapertura, per un breve periodo, dei termini di presentazione delle domande.

- di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione alla Regione dell'Umbria – Direzione regionale Governo del territorio e Paesaggio – Servizio: Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile
- di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000).

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 04-04-2018 per 15 gg. consecutivi.

Lì 04-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 29-12-2017

d) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE